

IL PRIMATO SULLE UNIONI CIVILI

LA DANIMARCA

- **1989:** unioni civili per persone dello stesso sesso
 - Stato confessionale (Chiesa Luterana – Evangelista)
 - Unioni contratte civilmente, possibilità per i preti di benedire le coppie omosessuali
 - Limitate differenze rispetto all'istituto matrimoniale (anche divorzio)
 - Richiesta cittadinanza di almeno uno dei due contraenti o presenza di entrambi sul territorio da almeno due anni
- **2006:** inizia il dibattito parlamentare sul matrimonio egualitario
- **15 giugno 2012:** approvazione del matrimonio egualitario
- **1999:** stepchild adoption all'interno delle unioni civili
- **2 giugno 2006:** abrogazione divieto per coppie lesbiche di ricorrere alla fecondazione assistita (legge del '97)
- **1 luglio 2010:** adozione congiunta anche per le coppie dello stesso sesso

IL PRIMATO SUL MATRIMONIO

L'OLANDA

- **1998:** unioni civili per persone dello stesso sesso
 - Stesse conseguenze legali rispetto al matrimonio, due sole limitazioni:
 - Preclusione alle persone unite civilmente dell'adozione interstatale
 - Genitorialità non automatica per entrambi dopo la nascita del figlio
- **2001:** approvazione del matrimonio egualitario
 - Facilità di passaggio da unione civile a matrimonio e viceversa
 - Differenza a livello di scioglimento: unione civile può terminare con contratto di mutuo dissenso
- **2001:** adozione per coppie dello stesso sesso (sia stepchild sia congiunta) sia in matrimonio sia in unione civile
- **2002:** genitorialità automatica nelle unioni civili e nel matrimonio lesbico a patto che un uomo non abbia riconosciuto il figlio prima della nascita e che la partorientente faccia parte dell'unione civile o del matrimonio

IL DOPPIO BINARIO

IL BELGIO

- **2000:** convivenza legale per tutte le coppie
 - Dichiarazione di convivenza tramite atto scritto da annotare presso il registro della popolazione dall'ufficiale di stato civile del domicilio comune
 - Artt. 215, 220 e 224 attinenti agli atti dispositivi relativi all'immobile adibito a casa familiare
 - Onere di contribuzione in proporzione alla loro facoltà alla vita familiare
 - Obbligo solidale per i debiti contratti anche da uno solo ma per la necessità della vita comune
 - Previsti contratti di convivenza
 - Non conferisce cittadinanza e non valida per ricongiungimento familiare
- **2003:** matrimonio egualitario per tutti
- **2006:** adozione aperta anche alle coppie omosessuali, sia sposate sia conviventi. Anche le coppie di lesbiche possono ricorrere alla fecondazione in vitro
- **2015:** genitorialità automatica per entrambe le donne di una coppia lesbica dopo la nascita del figlio

IL DOPPIO BINARIO

LA FRANCIA

- **1999:** PACS (patto civile di solidarietà)
 - Atto pubblico o scrittura privata registrata
 - Diritti in materia di donazioni, successioni e contratti di locazione
 - Benefici di welfare e d'imposta dopo 3 anni dalla stipulazione
 - Doveri di aiuto reciproco, coabitazione e responsabilità solidale debiti post PACS
 - Non permette l'adozione congiunta e l'inseminazione artificiale
 - Unioni civili contratte all'estero riconosciute solo in pochi casi (es. Olanda, non Regno Unito)
 - Termina con la morte di uno dei partner, con il matrimonio o dopo tre mesi dalla richiesta di entrambi
- **2013:** matrimonio egualitario per tutti e adozione congiunta
 - Modifica terminologia Codice Civile e altri Codici
 - Riconoscimento matrimoni contratti all'estero

FOCUS SUL MATRIMONIO EGUALITARIO

Tre vie:

1. Apertura progressiva: dalle unioni civili alla parificazione
2. Apertura progressiva con la legittimazione popolare (referendum)
3. Immediatezza: introduzione del matrimonio e modifica della Costituzione

1. LA NORVEGIA

- **1993:** unioni civili
 - Medesimi diritti del matrimonio (anche divorzio)
 - Adozione e fecondazione assistita appannaggio solo delle coppie eterosessuali sposate/conviventi
- **2001:** stepchild adoption
- **2009:** matrimonio egualitario
 - Equiparazione totale
 - Possibilità di sposarsi in chiesa
 - Trasformazione unioni civili in matrimonio
 - No nuove unioni civili
 - Coppia lesbica: la partner della donna incinta acquista tutti i diritti di genitorialità dal momento del concepimento

2. L'IRLANDA

- **2011: unioni civili**
 - Prerogativa delle coppie dello stesso sesso
 - Riconoscimento delle unioni e dei matrimoni contratti all'estero purché di disciplina simile a quella irlandese
 - No diritti e indennità fiscali né social welfare
 - No adozione congiunta, sì adozione del singolo
 - 16 novembre 2015, interrotta la possibilità di contrarre nuove unioni civili
- **Aprile 2015: Children and Family Relationship Act**
 - Adozione congiunta per coppie omosessuali
- **22 maggio 2015: Referendum a favore del matrimonio egualitario**
 - 62% di voti favorevoli (ha votato il 60% degli irlandesi)
 - Relativo Marriage Act 2015 (ottobre)
 - Riconoscimento matrimoni contratti all'estero
 - Automatico scioglimento unione civile in caso di matrimonio
 - Ministri religiosi con libertà di coscienza su celebrazione matrimoni
 - Cambiamento di sesso non causa l'annullamento del matrimonio

3. LA SPAGNA

- **1990 – 2000:** apertura registri unioni civili in varie città, effetti solo simbolici
- **2005:** il Parlamento spagnolo approva il matrimonio egualitario
 - Art. 44 del Codice Civile: "il matrimonio avrà i medesimi requisiti ed effetti, sia che i due contraenti siano dello stesso sesso o di sesso diverso", allineamento all'art. 32 della Costituzione spagnola: "l'uomo e la donna hanno diritto di contrarre matrimonio con piena parità giuridica"
 - Stepchild adoption e adozione congiunta per tutti
- **2006:** genitorialità automatica per coppie lesbiche
gpa legale se realizzata in uno Stato estero dove è legale

FOCUS SULLE UNIONI CIVILI

LA GERMANIA

- **2001:** convivenza registrata
 - Esclusiva coppie omosessuali
 - Analogia al matrimonio per diritti e doveri sia di carattere non patrimoniale (assistenza reciproca) sia patrimoniale (diritti successori)
 - Cognome comune
 - Rilevanza per ricongiungimento familiare
 - Responsabilità solidale per debiti contratti dalla coppia
 - No adozione congiunta
- **2004:** stepchild adoption per figli naturali
- **2013:** stepchild adoption per figli adottivi
- Assenza di regolamentazione per gpa a favore di coppie lesbiche, discrezionalità medici

FOCUS SULLE UNIONI CIVILI

LA GRECIA

- **2008:** unioni civili per eterosessuali
- **2010:** condanna CEDU violazione artt. 8 e 14 CEDU
 - Differenziazione in base a orientamento sessuale oltre discrezionalità Stato membro
- **2015:** unioni civili per omosessuali
 - No adozione (stepchild e congiunta)

L'ITALIA

- **Situazione attuale:**

- Matrimonio concordatario, ovvero matrimonio canonico a cui lo Stato italiano riconosce effetti civili **art. 9 L. 121 (1985)**
- Matrimonio civile: **artt. 143 e ss c.c.**
- Estensione per via giurisprudenziale di alcune tutele alla convivenza *more uxorio* tra persone eterosessuali sulla base di interpretazioni estensive/costituzionalmente orientate (artt. 2, 3, 117 Cost., artt. 8 e 14 CEDU e art. 9 Carta di Nizza) di singole disposizioni di legge e ciò sulla base del riconoscimento della convivenza di fatto come formazione sociale in cui l'individuo svolge la propria personalità

IL DISEGNO DI LEGGE CIRINNÀ

- **Artt. 1 – 35:** disciplina delle unioni civili per persone dello stesso sesso

Definizione: art. 1 “specificazione formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.”

- **Artt. 36 – 67:** convivenze di fatto

Definizione: art. 36 “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affetti di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un unione civile”

I DESTINATARI

- **Unioni civili:** persone dello stesso sesso
- **Convivenze di fatto:** persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi...
- **Profilo problematico:** verso quale modello si muove l'Italia?
 - Coppia eterosessuale: matrimonio concordatario, matrimonio civile, coppia di fatto
 - Coppia omosessuale: unione civili, coppia di fatto (?)

 Rischio condanna CEDU?

La differenziazione tra l'istituto matrimoniale e l'unione civile è fondata sull'orientamento sessuale dei suoi componenti

L'ORIGINE DEL RAPPORTO

- **Unioni civili:** si costituiscono con dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni
- **Convivenze di fatto:** viene accertata sulla base di risultanze anagrafiche solo parzialmente frutto di dichiarazione dei soggetti interessati

Per il suo accertamento: fa fede la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art.13 del regolamento di cui al d.P.R. n. 223/1989

Art. 4 FAMIGLIA ANAGRAFICA

Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona

Art. 13 DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art.6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza

Art. 6 RESPONSABILI DELLE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art.13.

Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

- **Profilo problematico:** la legge è incerta ed atecnica nell'individuazione del soggetto responsabile delle dichiarazioni utile ai fini di accertare la sussistenza del legame di convivenza. È concreto il pericolo di erroneo accertamento (es. coinquilini)

LA DISCIPLINA


- **Unioni civili:** ampio richiamo alla disciplina civilistica del matrimonio

Art. 5 “...all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli artt. 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli artt. 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 129-bis Codice Civile”

Art. 12 “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”

Art. 144 c.c. “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”






Art. 13 “Il regime dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione di beni.

In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli artt. 162,163, 164 e 166 del Codice Civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del Codice Civile”

Art. 159 “Il regime patrimoniale e legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, stipulata a norma dell’articolo 162 è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo””

- **Unioni civili:** ampio richiamo alla disciplina civilistica del matrimonio ...
salvo alcune importanti distinzioni



Art. 11 “Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”

Art. 143 c.c. “Con il matrimonio il marito e la moglie gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio **deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà**, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”

LA DISCIPLINA

- **Convivenze di fatto:** recepimento di quanto consolidato in via giurisprudenziale

Art. 44 (materia locatizia) “Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”

- Corte Cost. 404/1988 e Corte Cassazione n. 3548 del 13 Febbraio 2013

Art. 49 (danno tanatologico) “In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite”

- Cass. Pen. Sez. I, n. 3790 del 1994 e Cass. Pen. 8 luglio 2002, Tribunale Milano 13 novembre 2009

Artt. 50 e ss. : CONTRATTO DI CONVIVENZA

La loro ammissibilità era stata già affermata dalla giurisprudenza sulla base dell'art. 2 Cost. e dal combinato disposto dell'art. 117 Cost e 8/14 CEDU: la famiglia di fatto come formazione sociale all'interno della quale si svolge la personalità dell'individuo.

La loro meritevolezza, ai sensi dell'art. 1322 comma 2 c.c., è stata ravvisata nella necessità di regolamentare i rapporti patrimoniali tra i conviventi *more uxorio*, altrimenti da ricondursi alle obbligazioni naturali.

La forma usualmente utilizzata per i contratti era quella scritta e ciò perché, nella prassi, si è sempre ritenuta necessaria un'esplicita manifestazione di volontà per la regolamentazione del rapporto di convivenza.

Il loro limite, quali contratti atipici, sono stati individuati nell'ordine pubblico e nelle norme imperative (ex artt. 1343, 1346 e 1418 c.c.)

(segue) →

Tutto questo è stato puntualmente trasfuso nel disegno di legge agli artt. 50 e ss.:

Art. 50 “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”

Art. 51 “Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle normative e all'ordine pubblico”

PARTICOLARITÀ DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA RISPETTO ALLA DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI

Art. 56 “Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine e condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti” (art. 108 c.c. matrimonio)

Art. 59 previsione *ex lege* di risoluzione per recesso unilaterale

Ultrattività di obblighi rispetto alla durata del vincolo contrattuale art. 65: anche in caso di cessazione della convivenza, in caso di stato di bisogno dell'ex convivente, si assume lo status di obbligato agli alimenti per un periodo proporzionale alle convivenza, in misura determinata ex art. 438 c.c. e in posizione di precedenza rispetto ai fratelli e le sorelle

PUNTO DI CONNESSIONE TRA I DUE ISTITUTI

Art. 15 ed art. 48 preferenza della nomina del compagno/a come amministratore di sostegno

Ma differenza rispetto agli istituti dell'interdizione e inabilitazione:

- Il convivente more uxorio può essere tutore/curatore;
- La parte dell'unione civile può promuovere i procedimenti di interdizione/inabilitazione

OSSERVAZIONI PERSONALI

- Il Legislatore ha dimostrato molta apertura rispetto alla pregressa giurisprudenza in materia di convivenze more uxorio (solo eterosessuali?), ma non altrettanto rispetto a quanto già ripetutamente stabilito per le coppie omosessuali.
- Grave discriminazione nei confronti dei cittadini transessuali all'art. 27: *“alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”*